Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — **Roma — Martedì, 1° giugno 1926** — **Numero 126**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *«Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Scönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

V Mostra campionaria dei mobili in legno, in Cascina.

Con decreto 5 maggio 1926 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 25 successivo, al registro n. 6 Finanze, foglio n. 370, il comune di Cascina è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la V Mostra campionaria dei mobili in legno e dei prodotti delle varie industrie attinenti, che avrà luogo colà dal 29 agosto al 29 settembre del corrente anno.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1170.

REGIO DECRETO LEGGE 16 maggio 1926, n. 853.

Ordinamento della Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3ª), che approva la Convenzione 18 febbraio 1883 per la fondazione della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, e la legge 28 marzo 1912, n. 304, che approva l'altra Convenzione 16 giugno 1911, nonchè le modificazioni apportate alle leggi predette;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 239, che istituisce e nomina una Commissione per il riordinamento della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per l'ordinamento della Cassa nazionale predetta in conseguenza del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 239, precitato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro » con sede in Roma, istituita con la Convenzione 18 febbraio 1883, approvata con la legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3ª), è regolata dalle disposizioni del presente decreto e dallo statuto da approvarsi nei termini ed ai sensi del successivo art. 13.

Art. 2.

La Cassa nazionale è amministrata da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto col Capo del Governo, composto dei seguenti membri:

a) due rappresentanti dei datori di lavoro industriale;

b) due rappresentanti dei datori di lavoro agricolo;

c) due rappresentanti degli assicurati industriali;

d) due rappresentanti degli assicurati agricoli;

e) due rappresentanti degli istituti che parteciparono alla Convenzione 16 giugno 1911, approvata con la legge 28 marzo 1912, n. 304;

f) un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale;

g) un rappresentante del Ministero delle finanze;

h) il presidente della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

I rappresentanti di cui alla lettera *a*) sono scelti fra quattro nomi designati dalla Confederazione generale fascista della industria italiana; quelli di cui alla lettera *b*) fra quattro nomi designati dalla Federazione italiana sindacati agricoltori fascisti; quelli di cui alle lettere *c*) e *d*) fra quattro nomi designati dalla Confederazione delle Corporazioni sindacali fasciste per ciascuna delle categorie predette; e quelli di cui alla lettera *e*) fra quattro nomi designati dagli istituti predetti.

I rappresentanti di cui alle lettere *f*) e *g*) possono essere scelti fra persone estranee alle Amministrazioni indicate.

Con lo stesso decreto si provvede alla nomina del presidente della Cassa, che può essere scelto anche fra persone estranee a quelle sopra indicate.

La misura e il modo di retribuzione dei consiglieri di amministrazione sono fissati con decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

Art. 3.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I consiglieri nominati in sostituzione di altri, che abbiano cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza triennale, durano in carica fino al termine di scadenza dei consiglieri che essi furono chiamati a sostituire.

Al Consiglio di amministrazione è aggregato il rappresentante previsto dall'art. 35 del R. decreto 25 maggio 1913, n. 668, concernente l'assicurazione infortuni nella Tripolitania e nella Cirenaica finchè la Cassa nazionale gestirà tale assicurazione in regime di esclusività.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione ha, in particolare, le seguenti attribuzioni:

1° approva lo statuto della Cassa e ne delibera le modificazioni;

2° approva i regolamenti tecnici;

3° delibera le condizioni generali delle polizze di assicurazione e le condizioni generali di riassicurazione, nonchè i modi di assunzione dei contratti relativi, specialmente per quelli attinenti ai rischi di maggiore entità;

4° vigila sulla regolare applicazione delle tariffe dei premi per le varie forme di assicurazione;

5° approva il regolamento degli uffici e quello per il personale;

6° delibera sull'istituzione dei compartimenti di assicurazione e sull'impianto di sedi e di agenzie;

7° provvede all'impiego dei fondi;

8° delibera i criteri per la ripartizione delle spese generali tra le singole gestioni dell'Istituto;

9° forma ed approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, nonchè i rendiconti delle singole gestioni, secondo le norme stabilite dal Ministero dell'economia nazionale;

10° delibera sugli acquisti, sulle vendite e sulle permute degli immobili, sulle costituzioni di ipoteca e sui consensi per cancellazione, surrogazioni o restrizioni di ipoteche;

11° delibera su tutti gli argomenti demandatigli dal presente decreto e dallo statuto, e sugli altri che il presidente sottopone al suo esame.

Le deliberazioni di cui ai numeri 1 e 2 debbono essere approvate con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, e quelle di cui ai numeri 3, 8 e 9 debbono essere approvate con decreto del Ministro predetto.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice-presidenti, di cui uno scelto tra i rappresentanti dei datori di lavoro ed uno tra i rappresentanti degli assicurati.

I vice-presidenti assumono, a tutti gli effetti, l'ufficio di presidente in caso di assenza o di impedimento di questo, secondo il turno stabilito dal Comitato esecutivo di cui al seguente articolo.

Art. 6.

Nel seno del Consiglio di amministrazione è nominato un Comitato esecutivo composto del presidente, dei due vice-presidenti, e di altri due membri scelti tra i componenti del Consiglio di amministrazione stesso.

Art. 7.

Le funzioni di sindaci della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, in conformità alle disposizioni dell'art. 184 del Codice di commercio, sono esercitate da un Collegio costituito da un consigliere della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero dell'economia nazionale, e da un funzionario del Ministero delle finanze.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un sindaco supplente.

Il provvedimento di cui all'ultimo comma dell'art. 2 stabilisce pure il modo e la misura della retribuzione dei sindaci.

Art. 8.

Il direttore generale della Cassa nazionale è nominato con decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale. Esso può essere sospeso e rimosso dall'ufficio con decreto Reale su proposta del Ministro predetto, sentito, occorrendo, il Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale risponde direttamente al Consiglio di amministrazione del buon andamento degli uffici centrali e periferici dell'Istituto, e propone al Consiglio stesso o, per esso, al Comitato esecutivo, le punizioni da infliggersi agli impiegati, salvo quelle di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 56 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che può comminare direttamente.

I poteri e le responsabilità del direttore generale sono stabiliti dallo statuto e dalle deliberazioni emanate caso per caso dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo.

Il direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo con voto consultivo.

Art. 9.

Sono esenti dalle tasse di bollo, registro e concessione governativa gli atti costitutivi della Cassa, le modificazioni successive ai suoi statuti, le polizze, i registri, i certificati, gli atti di notorietà e gli altri documenti che possono occorrere tanto alla Cassa per sè stessa, quanto agli assicurati, relativamente alla esecuzione delle leggi per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

Sono pure esenti da ogni tassa di bollo, di registro, di ipoteca, le donazioni ed elargizioni fatte per atto fra vivi e per causa di morte a favore della Cassa.

I tramutamenti dei titoli di debito pubblico in cui siano investiti i capitali della Cassa sono eseguiti senza tasse e senza spese.

Art. 10.

E' risoluta la Convenzione approvata con la legge 28 marzo 1912, n. 304, che resta abrogata con le relative modificazioni.

Sono altresì abrogate la legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3ª), e successive modificazioni, nonchè tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 11.

L'ordinamento dato alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro dal presente decreto legge potrà essere modificato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

Il Consiglio d'amministrazione di cui all'art. 2, determina la destinazione, e eventualmente il rimborso, del fondo di garanzia versato alla sede centrale della Cassa dagli istituti fondatori della stessa.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione predetto provvederà, entro un mese dal suo insediamento, a formulare, in relazione alle disposizioni contenute nei precedenti articoli, ed alle conclusioni della Commissione di cui al R. decreto 3 gennaio 1926, n. 239, lo statuto della Cassa, da approvarsi con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

Lo statuto stesso sarà trasmesso al Ministero dell'economia nazionale, per l'approvazione, entro 15 giorni dalla data della deliberazione del Consiglio che ne approva le disposizioni.

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 145. — COOP.

Numero di pubblicazione 1171.

REGIO DECRETO 20 maggio 1926, n. 871.

Modificazioni ai Regi decreti-legge 25 settembre 1924, n. 1460, e 14 giugno 1925, n. 884, riflettenti il personale telefonico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 settembre 1924, n. 1460, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2210;

Visto il R. decreto 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale comandato presso le Società telefoniche concessionarie di zona, ai sensi del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1460, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2210, che al 30 giugno 1926 pur computando gli anni di servizio riscattabili non ha acquisito diritto alla liquidazione di una pensione vitalizia per non aver compiuto il periodo minimo di servizio utile a tale effetto, previsto dall'art. 8 del suddetto decreto, e che avrà fatto definitivo passaggio alle Società, può chiedere di ritardare la liquidazione delle competenze dovutegli sino alla data del raggiungimento del periodo minimo di cui sopra e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1928.

Il tempo trascorso per i motivi e nei limiti di cui sopra sarà considerato per intero agli effetti della liquidazione del trattamento di pensione vitalizia o della indennità una volta tanto a norma dell'art. 8 sopracitato.

Le Società provvederanno a trattenere sugli stipendi e sulle paghe del personale ed a versare mensilmente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici le ritenute in conto pensioni nella misura che verrà loro indicata dall'Azienda stessa e che dovrà essere uguale a quella che sarebbe stata applicata sugli assegni del personale in questione qualora fosse stato collocato in disponibilità.

Art. 2.

Il personale che cessi dal servizio presso le Società per cause ad esso non imputabili prima del compimento del periodo minimo di cui al precedente articolo, ha facoltà di continuare per proprio conto nei limiti di tempo di cui all'articolo stesso, il versamento all'Azienda di Stato pei servizi telefonici delle quote dovute allo scopo di conseguire il beneficio di cui all'articolo precedente, o di richiedere esclusivamente a tale scopo di completare detto periodo minimo in disponibilità.

Art. 3.

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di comandare, a suo giudizio insindacabile, presso le Società concessionarie o presso l'Azienda di Stato pei servizi telefonici il personale collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1460.

Durante tale richiamo il detto personale dovrà continuare ad essere considerato per ogni effetto in posizione di disponibilità.

Le Società dovranno rimborsare all'Azienda di Stato pei servizi telefonici le somme corrispondenti agli assegni di disponibilità dovuti al personale stesso e dovranno, altresì, versare direttamente a quest'ultimo l'eventuale differenza esistente fra l'importo di ciascun assegno e l'ammontare complessivo delle competenze massime corrisposte, sotto qualsiasi forma, al proprio personale di uguale categoria nelle rispettive sedi.

Al personale che durante il periodo della disponibilità sarà chiamato a prestare la sua opera presso l'Azienda di Stato pei servizi telefonici, verrà corrisposta, oltre all'assegno di disponibilità, la differenza risultante fra tale assegno e l'importo della retribuzione stabilita, a secondo delle varie sedi, per il personale di uguale categoria dell'Azienda stessa.

Al personale comandato ai sensi del presente articolo non si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1460.

Qualora poi il personale di cui trattasi si rifiuti di ottemperare all'invito dell'Amministrazione sarà collocato a riposo col trattamento di cui all'art. 8 del predetto R. decreto 25 settembre 1924, n. 1460.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili anche al personale dell'Azienda di Stato pei servizi telefonici.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 1. — COOP

Numero di pubblicazione 1172.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 maggio 1926, n. 872.

Proroga delle agevolazioni tributarie in favore delle Provincie meridionali e delle Isole.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 383;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 aprile 1916, n. 603;

Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1668;

Considerata l'urgenza del provvedimento, a causa della già intervenuta scadenza dei termini fissati dalle predette disposizioni pel godimento dei favori fiscali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 15 luglio 1906, n. 383, già prorogate con il decreto Luogotenenziale 30 aprile 1916, n. 603, e con il R. decreto-legge 2 settembre

1919, n. 1668, continuano ad avere applicazione fino al 30 settembre 1931.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 2. — COOP

Numero di pubblicazione 1173.

REGIO DECRETO 6 maggio 1926, n. 858.

Aumento del numero degli ambasciatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze;
Considerata la opportunità di aumentare di uno il numero degli ambasciatori per il funzionario incaricato di ispezionare le Regie ambasciate e legazioni e di regolare la posizione del funzionario diplomatico che sia chiamato ad esercitare le funzioni di segretario generale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' aumentato un posto di ambasciatore nella tabella n. 20 allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata col R. decreto 10 ottobre 1924, n. 1562.

Art. 2.

Quando e finchè la carica di segretario generale nel Ministero degli affari esteri è tenuta da un funzionario della carriera diplomatica viene in corrispondenza aumentato di uno il numero dei posti di ambasciatore.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 148. — COOP.

Numero di pubblicazione 1174.

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 861.

Ruoli organici dei cancellieri e del personale d'ordine del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 28 febbraio 1923, n. 397, e 15 settembre 1923, n. 2085, sull'ordinamento dei cancellieri presso la Amministrazione degli affari esteri;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici dei cancellieri e del personale d'ordine del Ministero degli affari esteri, di cui alla tabella n. 21 approvata con R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono stabiliti come dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni di reclutamento normale dei cancellieri stabilite dai Regi decreti 28 febbraio 1923, n. 397, e 15 settembre 1923, n. 2085, l'aliquota dei posti in aumento nel nuovo organico riservata agli archivisti di tutte le Amministrazioni dello Stato giusta le precitate disposizioni, sarà in via transitoria conferita a funzionari d'ordine del Ministero degli affari esteri ai termini e secondo le modalità di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 del R. decreto 28 febbraio 1923, n. 397, ed al terz'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 2085.

In compenso e fino alla concorrenza di detta aliquota saranno riservati agli archivisti di tutte le Amministrazioni dello Stato i posti che man mano si renderanno successivamente vacanti e che spetterebbero ai funzionari del Ministero degli affari esteri di cui alla precitata lettera *a*).

Art. 3.

Al concorso per l'aliquota dei posti in aumento nel nuovo organico spettanti agli impiegati presso Regi uffici all'estero giusta la lettera *b*) dell'art. 2 del R. decreto 28 febbraio 1923, n. 397, potranno in via transitoria essere ammessi i funzionari del ruolo d'ordine del Ministero degli affari esteri che si trovano almeno da due anni in servizio presso Regi uffici all'estero.

Il numero dei posti che eventualmente risultassero ricoperti da tali funzionari verrà portato in aumento dell'aliquota di posti da riservarsi successivamente agli impiegati di cui alla lettera *b*) precitata.

Art. 4.

Al primo concorso che verrà bandito fra gli archivisti provenienti dalle altre Amministrazioni a norma del 5° comma dell'art. 1 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 2085, potranno in via transitoria essere ammessi gli applicati di altre Amministrazioni che abbiano almeno 5 anni di anzianità e che si trovino da più di 6 mesi a prestare servizio effettivo presso il Ministero degli affari esteri.

Art. 5.

Il presente decreto avrà esecuzione dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 151. — COOP

ALLEGATO

Ruolo dei cancellieri.

Grado		Numero dei posti
8°	Cancellieri di 1ª classe	6
9°	Cancellieri di 2ª classe	18
10°	Cancellieri di 3ª classe	21
		45

Carriera d'ordine.

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	3
10°	Primi archivisti	10
11°	Archivisti	12
12°	Applicati	25
13°	Alunni d'ordine	7
		57

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1175.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 maggio 1926, n. 873.
Mutui a talune industrie interessanti la difesa nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere i mezzi occorrenti a talune industrie interessanti la difesa nazionale per lo svolgimento del proprio programma;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'economia nazionale e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a concedere i seguenti mutui al tasso del 5.25 per cento annuo posticipato: Società anonima « Ansaldo Cogne » L. 55 milioni; Società anonima « Alti Forni e Acciaierie Venezia Giulia » L. 35 milioni.

I mutui suddetti avranno la durata rispettivamente di 15 a 35 anni a datare dal giorno del primo effettivo versamento. L'ammortamento avrà inizio dal 5° e dall'11° anno, rispettivamente.

Art. 2.

Le somme da mutuarsi ai sensi del precedente art. 1 verranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso, nella categoria « Movimento di capitali » e saranno versate alle Società indicate a seconda del bisogno.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno emanate le norme per la attuazione del presente decreto e stabilite le garanzie da prestarsi dalle Società per la restituzione delle somme mutuate, il regolare pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento e l'effettiva erogazione del danaro pei fini pei quali i mutui sono concessi, e le altre condizioni delle operazioni.

Art. 4.

Gli atti e contratti relativi ai mutui, le iscrizioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteche saranno soggette alla tassa fissa di L. 100.

Art. 5.

E' sospeso fino all'ammontare massimo di 5 milioni il pagamento degli interessi del mutuo di 36 milioni di lire concesso alla Società anonima « Adria » con sede in Monfalcone, in virtù del R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2148.

Art. 6.

Sulle somme il cui pagamento è sospeso decorrono gli interessi del 5.25 per cento, che sono capitalizzati annualmente. Il debito complessivo accumulato è pagato dalla Società mutuataria in annualità costanti al 5.25 per cento, a decorrere dall'epoca in cui avrà raggiunto l'importo di 5 milioni.

La garanzia delle somme dilazionate e dei relativi accessori viene costituita sugli immobili, sui macchinari e sulle altre attività già sottoposti ad ipoteca o a pegno ai sensi del Regio decreto su ricordato e del decreto Ministeriale 14 dicembre 1923, n. 147866.

Agli atti e contratti relativi alla dilazione di cui sopra si applica la tassa fissa di L. 100.

Art. 7.

Nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso è autorizzato lo stanziamento delle somme occorrenti per i mutui di cui all'art. 1.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO
CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 7. — COOP

Numero di pubblicazione 1176.

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 864.
Collocamento a disposizione del Ministero dei lavori pubblici di personale del Genio militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1934, col quale a datare dal 1° luglio 1926, vengono assunti dall'Amministrazione dei lavori pubblici alcuni servizi, attualmente di competenza del Genio militare;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contenente disposizioni sulla posizione dei funzionari fuori ruolo;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, e del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'atto del passaggio all'Amministrazione dei lavori pubblici delle gestioni relative ai servizi che in base al R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1934, vengono assunti, a partire dal 1° luglio 1926, dall'Amministrazione dei lavori pubblici, saranno collocati fuori ruolo, con decreto di concerto tra i due Ministri interessati, e messi a disposizione del Ministero dei lavori pubblici per prestare servizio presso gli uffici del Genio civile, 50 ragionieri geometri del Genio militare e 70 assistenti del Genio militare.

Detti impiegati rimarranno in tale posizione fino alla cessazione dal servizio. Però il ragioniere geometra capo che consegua la promozione al grado di ragioniere geometra superiore dovrà, per effetto della promozione stessa, riassumere servizio presso l'Amministrazione militare, la quale, in questo caso, metterà a disposizione dell'Amministrazione dei lavori pubblici un altro ragioniere geometra, in sostituzione di quello promosso.

Art. 2.

Per tutto quanto riguarda lo stato giuridico ed economico, il personale di cui al precedente art. 1 continuerà a dipendere dal Ministero della guerra, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

Il Ministero dei lavori pubblici corrisponderà però al personale stesso lo stipendio e le altre competenze che gli spettano, a norma delle disposizioni in vigore.

Pel personale anzidetto non sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 3.

Il ruolo organico dei ragionieri geometri e quello degli assistenti del Genio militare, di cui alla tabella n. 63, allegato II del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono ridotti, dal 1° luglio 1926, del numero di posti qui sotto indicato per ciascun grado:

Ragionieri geometri del Genio militare.

Grado	Numero dei posti
8° Ragionieri geometri principali	10
9° Primi ragionieri geometri	15
10° Ragionieri geometri	25
11° Vice ragionieri geometri	
In totale	50

Assistenti del Genio militare.

Grado	Numero dei posti
10° Primi assistenti	14
11° Assistenti	21
12° Assistenti aggiunti	35
In totale	70

Art. 4.

In corrispondenza delle riduzioni effettuate nei ruoli organici dei ragionieri geometri e degli assistenti del Genio militare i ruoli organici dei geometri e degli assistenti del Genio civile, di cui alla tabella n. 49, allegato II del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata col R. decreto 25 settembre 1924, n. 1476, sono aumentati, dal 1° luglio 1926, del numero dei posti qui sotto indicato per ciascun grado:

Geometri del Genio civile.

Grado	Numero dei posti
8° Geometri capi	10
9° Geometri principali	15
10° Geometri	25
11° Geometri aggiunti	
In totale	50

Assistenti del Genio civile.

Grado		Numero dei posti
10°	Primi assistenti	14
11°	Assistenti	21
12°	Assistenti aggiunti	35
	In totale	70

Però le promozioni e le assunzioni ai posti portati in aumento nei vari gradi degli accennati ruoli del Genio civile non potranno effettuarsi se non in quanto si verifichino, nello stesso grado, le corrispondenti vacanze tra i funzionari del Genio militare di cui al precedente art. 1. Le vacanze che si verifichino nel grado 7° saranno computate in aumento a quelle del grado 8°.

Art. 5.

Agli impiegati del Genio militare di cui all'art. 1 del presente decreto, le punizioni disciplinari della censura e della riduzione dello stipendio, di cui agli articoli 58 e 59 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, saranno inflitte dai competenti capi di ufficio del Genio civile e sui ricorsi contro tali punizioni provvederà il Ministro per la guerra su motivata proposta della Commissione di disciplina del Ministero della guerra. In tal caso, e tutte le volte che uno degli impiegati anzidetti sia sottoposto a procedimento disciplinare, sarà chiamato a far parte della Commissione di disciplina un funzionario dei Lavori pubblici, di grado non inferiore al 6°, da designarsi ogni anno dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 6.

La proroga del congedo di cui al comma 2° dell'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sarà, per quanto riguarda il personale di cui trattasi, concessa con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 7.

Le note di qualifica di cui all'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, saranno, pel detto personale, compilate a cura dell'Amministrazione dei lavori pubblici, che deciderà, a termini dell'articolo stesso, in merito ai ricorsi contro le dette note.

Un esemplare delle note di qualifica sarà trasmesso al Ministero della guerra da quello dei lavori pubblici, che dovrà altresì dare comunicazione dell'esito dei ricorsi stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1926
Atti del Governo, registro 248, foglio 156. — COOP

REGIO DECRETO 9 maggio 1926.
Nomina di un membro nel Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, concernente l'organizzazione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, modificato dal R. decreto 14 febbraio 1926;

Visto il R. decreto 11 marzo 1926, concernente la nomina dei componenti il Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale per il biennio 1926-1927;

Vista la lettera con la quale l'on. senatore avv. Vittorio Rolandi Ricci rassegna le dimissioni da membro e da vice presidente del Consiglio superiore predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni presentate dall'on. senatore Vittorio Rolandi Ricci da membro e da vice presidente del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Art. 2.

In sostituzione dell'on. avv. Vittorio Rolandi Ricci, l'on. prof. De' Stefani Alberto è chiamato a far parte del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale ed è nominato vice presidente della 2ª Sezione del Consiglio stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

REGIO DECRETO 20 maggio 1926.
Nomina definitiva del direttore generale della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 7 aprile 1921, n. 647;

Visti i Regi decreti 29 novembre 1923 e 23 luglio 1925 con i quali il rag. Salvatore Tringali, ragioniere capo di prefettura, fu nominato direttore generale della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina, e ne fu determinato l'assegno annuo;

Considerato che il rag. Salvatore Tringali nei due anni trascorsi nella attuale carica ha esercitato le sue funzioni con esito pienamente favorevole;

Visti i rapporti in data 7 novembre 1925 e 6 aprile 1926, n. 97 P. R. del Regio commissario per la Camera agrumaria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il rag. comm. Salvatore Tringali è confermato in via definitiva nella carica di direttore generale della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina.

Art. 2.

Al rag. comm. Salvatore Tringali sarà corrisposto l'annuo assegno di L. 30,000 al lordo, dalla data del presente decreto, con le modalità ed i criteri stabiliti con R. decreto 23 luglio 1925.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

REGIO DECRETO 16 maggio 1926.

Ripartizione degli ufficiali fuori quadro fra le varie armi per tutto il corrente anno 1926, e numero degli ufficiali definitivamente esclusi dall'avanzamento che possono essere trattenuti in servizio per il corrente anno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e le norme esecutive per la sua prima applicazione;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La ripartizione degli ufficiali fuori quadro, fissati globalmente dall'art. 46 della legge sull'ordinamento del Regio esercito, fra le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio, è stabilita come segue, per tutto il corrente anno 1926:

GRADO	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio
Colonnelli	11	2	—	—
Tenenti colonnelli	51	—	10	—
Maggiori	35	11	—	—
Capitani	160	—	—	—
Tenenti	100	27	—	—

Art. 2.

Il numero degli ufficiali definitivamente esclusi dall'avanzamento che, a norma degli articoli 36, 71 e 72 della legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, possono essere trattenuti in servizio per il corrente anno 1926 è il seguente:

tenenti colonnelli medici . . . . n. 1
capitani di fanteria . . . . » 10
» cavalleria . . . . » 2
» artiglieria . . . . » 5
» genio . . . . » 2
» medici . . . . » 2
» farmacisti . . . . » 1

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 29 aprile 1926.

Aggiunta di due membri alla Commissione di acquisti di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, e rettifica del nome di uno dei componenti della Commissione medesima indicato all'art. 1 del R. decreto 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, sul coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato;
Visto il R. decreto 11 marzo 1926, col quale venne costituita la Commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del citato Regio decreto-legge;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica e dei Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta ai membri della Commissione di acquisti di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, nominati con l'art. 1 del R. decreto 11 marzo 1926, sono chiamati a far parte della Commissione medesima, in rappresentanza delle rispettive Amministrazioni, il generale commissario della Regia marina Ferri gr. uff. Pietro ed il generale capo commissario della Regia aeronautica Falcolini gr. uff. Federico.

Art. 2.

Il citato art. 1 del R. decreto 11 marzo 1926 è rettificato nella parte che si riferisce alla nomina a membro della Commissione di acquisti di cui al precedente articolo del colonnello commissario della Regia marina Maino cav. uff. Giuseppe, nel senso che le esatte generalità dell'ufficiale sono le seguenti: Maino cav. uff. Cesare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1926.

Conferimento alle Intendenze di finanza di attribuzioni inerenti all'ammortamento di debiti di Comuni verso Consorzi provinciali granari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2080, riguardante il conferimento alle Intendenze di finanza di alcune attribuzioni inerenti alla liquidazione della gestione approvvigionamenti e consumi;

Visto il decreto Ministeriale 2 agosto 1923 con cui vennero deferite alle Intendenze di finanza le operazioni di liquidazione e di stralcio dei Consorzi provinciali granari;

Ritenuta l'opportunità di estendere le attribuzioni conferite alle Intendenze di finanza con le disposizioni predette;

Decreta:

Art. 1.

E' conferita alle Intendenze di finanza, salvo i casi in cui l'Amministrazione centrale ritenga di dover provvedere direttamente:

1° la determinazione dell'ammortamento dei debiti dei Comuni, verso i Consorzi provinciali granari ed il Commissariato generale civile della Venezia Giulia, dipendenti da cessione di derrate e dal riparto delle perdite consortili;

2° la definizione, in via transattiva, delle controversie relative alla gestione dei Consorzi provinciali granari, quando l'onere relativo non ecceda la somma di L. 200,000.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1926 sono abolite le note di variazioni dei debiti e dei crediti erariali, di cui alla circolare 16 luglio 1924, n. 1327. In sostituzione di tali note di variazione, sarà trasmesso trimestralmente uno specchio riassuntivo dei debiti e crediti predetti, distinti per categoria, unitamente agli elenchi mod. X-25, dei versamenti effettuati nello stesso periodo.

Roma, addì 4 maggio 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1926.

Facoltà di emettere assegni circolari alla Banca Agricola Milanese.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, sul regime degli assegni circolari;

Veduto il decreto Ministeriale 15 novembre 1923, per l'attuazione del predetto decreto-legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del giorno 29 dello stesso mese;

Decreta:

E' concessa alla Banca Agricola Milanese la facoltà di emettere assegni circolari, ai termini del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Roma, addì 28 maggio 1926.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1926.

Facoltà di emettere assegni circolari alla Banca Popolare di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, sul regime degli assegni circolari;

Veduto il decreto Ministeriale 15 novembre 1923, per l'attuazione del predetto decreto-legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del giorno 29 dello stesso mese;

Decreta:

E' concessa alla Banca Popolare di Milano la facoltà di emettere assegni circolari ai termini del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Roma, addì 28 maggio 1926.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Eccellentissima Presidenza della Camera dei deputati, il 1° giugno corrente, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Pubblicazione dell'Annuario ufficiale della Regia aeronautica per il 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, rende noto che è stato pubblicato l'Annuario ufficiale della Regia aeronautica per l'anno 1926 contenente, fra l'altro, i ruoli di anzianità del personali civili della Regia aeronautica, secondo la situazione al 1° gennaio 1926.

Roma, addì 24 maggio 1926.

p. *Il Ministro*: A. BONZANI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 9, dal 1º al 7 marzo 1926.

Carbonchio ematico

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Belluno	Feltre	Feltre	B	—	1
Caltanissetta	Piazza Armer.	Castrogiovanni	B	—	1
Catanzaro	Cotrone	Mesoraca	B	—	1
Id.	Nicastro	Curinga	B	—	1
Id.	Id.	Nicastro	B	—	1
Foggia	Foggia	Cerignola	O	2	1
Id.	San Severo	S. Marco Catola	O	1	—
Milano	Gallarate	Nerviano	B	—	1
Id.	Milano	Carpiano	B	—	1
Novara	Novara	S. Pietro Mos.	B	—	1
Palermo	Palermo	Palermo	B	—	1
Id.	Id.	Id.	Cp	—	1
Perugia	Foligno	Foligno	B	—	1
Roma	Roma	Marano Equo	O	1	—
Id.	Id.	Monteflavio	O	—	1
Id.	Id.	Roma	B	1	—
Id.	Velletri	Terracina	B	—	1
Taranto	Taranto	Mottola	O	1	—
Trieste	Postumia	Lasa	B	—	1
Venezia	Venezia	S. Michele Q.	B	—	1
				6	16

Carbonchio sintomatico

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Belluno	Feltre	Feltre	B	—	1
Cosenza	Castrovillari	Cassano Jonio	B	—	1
Fiume	Volosca	Elsane	B	—	1
Modena	Modena	Modena	B	—	1
Id.	Id.	Sassuolo	B	—	1
Reggio nell'E.	Reggio Emilia	Correggio	B	—	1
Roma	Roma	Anguillara	B	1	—
Torino	Pinerolo	Osasco	B	—	1
Id.	Torino	Chivasso	B	—	1
				1	8

Afta epizootica

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Alessandria	Alessandria	Alessandria	B	2	1
Id.	Id.	Alluvioni Camb.	B	—	2
Id.	Id.	Castellazzo B.	B	1	—
Id.	Id.	Masio	B	—	1
Id.	Id.	Oviglio	B	—	1
Id.	Id.	Sale	B	1	2
Id.	Id.	S. Salvatore	B	—	1
Id.	Asti	Asti	B	1	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Alessandria	Asti	Calosso	B	1	—
Id.	Id.	Castagnole L.	B	—	1
Id.	Id.	Costigliole	B	2	1
Id.	Id.	Isola d'Asti	B	1	1
Id.	Id.	Murisengo	B	—	2
Id.	Id.	Robella	B	2	—
Id.	Id.	S. Damiano	B	—	1
Id.	Id.	S. Marzanotto	B	1	—
Id.	Casale Monf.	Borgo S. Mart.	B	1	1
Id.	Id.	Cuccaro Monf.	B	—	1
Id.	Id.	Fubine	B	1	—
Id.	Id.	Giarole	B	1	1
Id.	Id.	Ticineto	B	—	1
Id.	Id.	Valmacca	B	1	—
Id.	Novi Ligure	Capriata d'Orb.	B	1	—
Id.	Id.	Castelletto d'O.	B	1	—
Id.	Id.	Novi Ligure	B	—	1
Id.	Tortona	Castelnuovo S.	B	1	—
Id.	Id.	Tortona	B	—	3
Ancona	Ancona	Ancona	B	3	—
Id.	Id.	Cupramontana	B	2	—
Id.	Id.	Fabriano	B	4	2
Id.	Id.	Falconara	B	1	—
Id.	Id.	Montemarciano	B	1	—
Id.	Id.	Osimo	B	3	—
Id.	Id.	Polverigi	B	1	—
Id.	Id.	Staffolo	B	2	—
Aquila d. Abr.	Aquila	Bagno	B	5	—
Id.	Id.	Castel di Ieri	B	3	—
Id.	Id.	Molina Aterno	B Cp	16	—
Id.	Id.	Tione	B Cp	22	—
Id.	Avezzano	Magliano	BO	2	1
Id.	Id.	Tagliacozzo	B Cp	—	10
Id.	Cittaducale	Leonessa	B	1	—
Id.	Sulmona	Castel di Sangr.	B	1	—
Arezzo	Arezzo	Anghiari	B	1	—
Id.	Id.	Monte S. Sav.	B	—	1
Id.	Id.	Montevarchi	B	—	3
Id.	Id.	Pian di Scò	B	—	1
Id.	Id.	Pratovecchio	B	—	1
Id.	Id.	S. Giov. Vald.	B	—	1
Id.	Id.	Terranova Br.	B	—	2
Ascoli Piceno	Fermo	Falerone	B	—	3
Id.	Id.	Grottazzolina	B	—	1
Id.	Id.	Montappone	B	1	—
Id.	Id.	Ponzano	B	1	—
Id.	Id.	Servigliano	B	2	1
Avellino	Avellino	Monteforte	B	1	—
Id.	Id.	Pietradefusi	B	1	—
Id.	Id.	Salza Irpina	B	1	—
Id.	Id.	S. Potito Ultra	B	1	—
Bari d. Puglie	Bari	S. Michele	B	1	—
Id.	Id.	Turi	B	2	—
Id.	Barletta	Bisceglie	B	4	1
Belluno	Belluno	Belluno	B	4	2
Id.	Id.	Limana	B	—	1
Id.	Id.	Pieve d'Alpago	B	1	—
Id.	Id.	Sospirolo	B	—	1
Id.	Feltre	Cosio	B	2	—
Id.	Id.	Fonzaso	B	6	—
Id.	Id.	Lentiai	B	2	—
Id.	Id.	Quero	B	2	1
Id.	Id.	S. Giustina	B	2	—
Id.	Id.	Seren d. Grappa	B	7	6
Id.	Pieve di Cadore	Lozzo	B	—	2
Benevento	Benevento	Apice	B	2	—

Segue *Afta epizootica*.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bergamo	Bergamo	Adrara S. Mart.	B	—	1
Id.	Id.	Adrara S. Rocco	B	1	—
Id.	Id.	Albino	B	1	—
Id.	Id.	Bergamo	B	1	—
Id.	Id.	Bonate di Sotto	B	—	1
Id.	Id.	Camerata Corn.	B	—	1
Id.	Id.	Capriate d'Add.	B	—	1
Id.	Id.	Chignolo d'Isola	B	—	1
Id.	Id.	Costa Valle Im.	B	1	—
Id.	Id.	Curno	B	2	—
Id.	Id.	Desenzano	B	—	1
Id.	Id.	Grumello d. P.	B	1	—
Id.	Id.	Nese	B	1	—
Id.	Id.	Palazzago	B	—	1
Id.	Id.	Pradalunga	B	—	1
Id.	Id.	Ranica	B	2	—
Id.	Id.	S. Pellegrino	B	3	—
Id.	Id.	Sorisole	B	1	—
Id.	Id.	Taleggio	B	—	1
Id.	Id.	Zogno	B	10	—
Id.	Clusone	Colere	B	1	3
Id.	Id.	Fiorano di Ser.	B	1	—
Id.	Id.	Gazzaniga	B	4	—
Id.	Id.	Leffe	B	—	1
Id.	Id.	Lizzola	B	1	2
Id.	Id.	Parre	B	1	—
Id.	Id.	Rovetta	B	3	6
Id.	Id.	Vilminore	B	1	—
Id.	Treviglio	Calcinate	B	1	—
Id.	Id.	Calcio	B	8	2
Id.	Id.	Cortenuova	B	4	1
Id.	Id.	Fara d'Adda	B	—	1
Id.	Id.	Fara Olivana	B	—	1
Id.	Id.	Fontanella	B	1	1
Id.	Id.	Ghisalba	B	4	—
Id.	Id.	Grassobbio	B	3	—
Id.	Id.	Martinengo	B	10	—
Id.	Id.	Morengo	B	1	—
Id.	Id.	Osio Sopra	B	—	1
Id.	Id.	Pumenengo	B	2	—
Id.	Id.	Romano di L.	B	—	1
Bologna	Bologna	Anzola	B	—	1
Id.	Id.	Bologna	B	—	2
Id.	Id.	Borgo Panigale	B	—	3
Id.	Id.	S. Pietro in C.	B	—	2
Id.	Imola	Castel S. Pietro	B	—	2
Brescia	Brescia	Bedizzole	B	1	1
Id.	Id.	Borgosatollo	B	—	1
Id.	Id.	Calcinato	B	6	3
Id.	Id.	Calvagese	B	—	3
Id.	Id.	Carpenedolo	B	—	1
Id.	Id.	Castenedolo	B	—	1
Id.	Id.	Lograto	B	—	1
Id.	Id.	Lonato	B	—	1
Id.	Id.	Montichiari	B	4	—
Id.	Id.	Saiano	B	2	—
Id.	Id.	Torbole Casagl.	B	3	2
Id.	Id.	Travagliato	B	1	2
Id.	Chiari	Chiari	B	—	1
Id.	Id.	Cologne	B	1	—
Id.	Id.	Orzinuovi	B	1	—
Id.	Id.	Rodengo	B	2	—
Id.	Salò	Idro	B	—	1
Id.	Id.	Ono Degno	B	—	1
Id.	Id.	Salò	B	—	1
Id.	Verolanuova	Milzano	B	2	—
Brescia	Verolanuova	Pralboino	B	25	—
Id.	Id.	Quinzano	B	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Sommatino	B	6	—
Id.	Piazza Armer.	Castrogiovanni	B	2	—
Id.	Id.	Id.	Cp	17	—
Id.	Terranova	Butera	B	—	4
Caserta	Nola	Marigliano	B	—	1
Catania	Caltagirone	Caltagirone	B	1	—
Id.	Id.	Mineo	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Catanzaro	Cotrone	Cirò	B	3	2
Id.	Id.	Cotrone	B	2	1
Id.	Nicastro	Curinga	B	3	—
Como	Como	Anzano	B	—	1
Id.	Id.	Cagno	B	—	1
Id.	Id.	Carimate	B	1	2
Id.	Id.	Castiglione d'I.	B	1	—
Id.	Id.	Cavargna	B	2	—
Id.	Id.	Caversaccio	B	—	1
Id.	Id.	Colico	B	8	—
Id.	Id.	Como	B	1	—
Id.	Id.	Corrido	B	2	—
Id.	Id.	Dongo	B	7	—
Id.	Id.	Lurago d'Erba	B	2	—
Id.	Id.	Mariano Com.	B	—	1
Id.	Id.	Merone	B	3	3
Id.	Id.	Minoprio	B	—	1
Id.	Id.	Moltrasio	B	1	—
Id.	Id.	Monguzzo	B	1	—
Id.	Id.	Mozzate	B	2	1
Id.	Id.	Olgiate Com.	B	—	1
Id.	Id.	Rebbio	B	1	—
Id.	Id.	S. Bartolomeo	B	3	—
Id.	Id.	Stazzona	B	10	—
Id.	Id.	Tavordo	B	—	1
Id.	Id.	Vill'Albese	B	1	—
Id.	Lecco	Ballabio Infer.	B	3	—
Id.	Id.	Barzago	B	1	—
Id.	Id.	Civate	B	1	—
Id.	Id.	Garlate	B	6	—
Id.	Id.	Imberido	B	2	—
Id.	Id.	Indovero	B	2	—
Id.	Id.	Lecco	B	1	—
Id.	Id.	Oggionno	B	3	—
Id.	Id.	Olginate	B	1	—
Id.	Id.	Sirone	B	—	1
Id.	Id.	Suello	B	2	—
Id.	Id.	Valmadrera	B	—	1
Id.	Varese	Barasso	B	—	1
Id.	Id.	Barzola	B	—	1
Id.	Id.	Bosco Valtrav.	B	3	—
Id.	Id.	Comerio	B	—	1
Id.	Id.	Laveno	B	2	—
Id.	Id.	Luino	B	3	—
Id.	Id.	Luvinate	B	1	—
Id.	Id.	Montegrino	B	2	—
Id.	Id.	Muceno	B	1	—
Id.	Id.	Musadino	B	3	—
Id.	Id.	Oltrona al Lag.	B	1	—
Id.	Id.	Trevisago	B	1	—
Id.	Id.	Valganna	B	1	—
Cosenza	Castrovillari	Cassano al J.	B	1	—
Id.	Cosenza	Montalto Uff.	B	2	—
Id.	Id.	Rende	B	4	—
Id.	Rosano	Calopezzati	B	1	—
Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	B	3	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Cremona	Casalmaggiore	Rivarolo del Re	B	1	4
Id.	Id.	S. Martf. d. L.	B	—	1
Id.	Id.	Scandolara R.	B	1	—
Id.	Id.	Tornata	B	—	1
Id.	Id.	Voltido	B	2	—
Id.	Crema	Castel Gabbiano	B	1	—
Id.	Id.	Crema	B	1	—
Id.	Id.	Sonnino	B	2	—
Id.	Id.	Vaiano Crem.	B	—	1
Id.	Cremona	Carpaneta Dos.	B	1	—
Id.	Id.	Cremona	B	6	4
Id.	Id.	Crotta d'Adda	B	1	—
Id.	Id.	Gadesco	B	1	—
Id.	Id.	Grontardo	B	2	—
Id.	Id.	Grumello Crem.	B	2	—
Id.	Id.	Isola Dovarese	B	3	—
Id.	Id.	Paderno Crem.	B	4	—
Id.	Id.	Pescarolo	B	—	1
Id.	Id.	Pozzaglio	B	1	—
Id.	Id.	Sesto ed Uniti	B	—	1
Id.	Id.	Stagno Lomb.	B	—	1
Id.	Id.	Torre de' Picen.	B	2	—
Cuneo	Alba	Canale	B	1	—
Id.	Id.	Montà	B	1	—
Ferrara	Cento	Cento	B	5	—
Id.	Id.	Poggio Renat.	B	—	7
Id.	Id.	S. Agostino	B	1	1
Id.	Comacchio	Massafiscaglia	B	4	1
Id.	Ferrara	Argenta	B	2	—
Id.	Id.	Bondeno	B	2	—
Id.	Id.	Ferrara	B	2	1
Id.	Id.	Portomaggiore	B	1	2
Id.	Id.	Vigarano	B	5	1
Firenze	Firenze	Bagno a Ripoli	B	1	—
Id.	Id.	Barberino di M.	B	—	1
Id.	Id.	Borgo S. Lor.	B	—	1
Id.	Id.	Firenze	B	—	2
Id.	Id.	Montelupo	B	—	1
Id.	Id.	Reggello	B	1	—
Id.	Id.	Rignano	B	1	—
Id.	Pistoia	Larciano	B	1	—
Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	B Cp	1	—
Id.	Foggia	Cerignola	O	—	1
Id.	Id.	Manfredonia	B O S	4	2
Id.	S. Severo	Sannicandro G.	Cp	3	—
Forlì	Cesena	Cesena	B	1	3
Id.	Id.	Savignano	B	—	1
Id.	Forlì	Forlì	B	2	2
Friuli	Pordenone	Aviano	B	2	—
Id.	Id.	Azzano Decimo	B	1	1
Id.	Id.	Fontanafredda	B	—	3
Id.	Id.	Porcia	B	—	1
Id.	Id.	Zoppola	B	2	5
Id.	Udine	Bagnaria Arsa	B	2	2
Id.	Id.	Carlino	B	1	—
Id.	Id.	Dignano	B	1	—
Id.	Id.	Muscoli Strass.	B	—	4
Id.	Id.	Palazzolo	B	1	—
Genova	Albenga	Bardineto	B	4	—
Id.	Chiavari	Carasco	B	1	—
Id.	Id.	S. Colomb. C.	B	1	—
Id.	Genova	Genova	B	5	2
Id.	Id.	Quarto dei Mille	B	2	—
Id.	Id.	Quinto al Mare	B	1	—
Id.	Id.	S. Quirico	B	1	—
Girgenti	Girgenti	Girgenti	B	1	—
Girgenti	Girgenti	Licata	B	3	—
Id.	Id.	Ravanusa	B	1	—
Grosseto	Grosseto	Follonica	B	3	—
Id.	Id.	Gavorrano	B	2	—
Id.	Id.	Grosseto	B	1	—
Lecce	Brindisi	Brindisi	B	2	—
Id.	Gallipoli	Nardò	B	3	—
Id.	Lecce	Lecce	B	1	—
Livorno	Livorno	Collesalvetti	B	4	—
Id.	Id.	Rosignano	B	5	—
Id.	Piombino	Bibbona	B	2	—
Id.	Id.	Campiglia M.	B	—	2
Id.	Id.	Cecina	B	1	1
Id.	Id.	Piombino	B	—	2
Id.	Portoferraio	Porto Longone	B	1	—
Lucca	Lucca	Buggiano	B	—	1
Id.	Id.	Camaiore	B	2	—
Id.	Id.	Capannori	B	2	1
Id.	Id.	Forte dei Marmi	B	—	1
Id.	Id.	Lucca	B	3	—
Id.	Id.	Pietrasanta	B	1	1
Id.	Id.	Pieve a Nievole	B	1	—
Macerata	Camerino	Camerino	B	1	—
Id.	Id.	Casteraimondo	B	—	1
Id.	Macerata	Apiro	B	1	—
Id.	Id.	S. Severino M.	B	8	—
Id.	Id.	Tolentino	B	2	—
Mantova	Mantova	Bagnolo	B	1	1
Id.	Id.	Borgofranco	B	—	1
Id.	Id.	Bozzolo	B	1	—
Id.	Id.	Castellucchio	B	3	—
Id.	Id.	Castiglione St.	B	1	—
Id.	Id.	Ceresara	B	—	1
Id.	Id.	Curtatone	B	2	3
Id.	Id.	Dosolo	B	—	2
Id.	Id.	Felonica	B	1	—
Id.	Id.	Goito	B	1	2
Id.	Id.	Gonzaga	B	2	—
Id.	Id.	Marcaria	B	3	—
Id.	Id.	Mariana	B	—	1
Id.	Id.	Medole	B	1	1
Id.	Id.	Ostiglia	B	1	—
Id.	Id.	Rivarolo	B	—	1
Id.	Id.	Rodigo	B	1	—
Id.	Id.	Roncoferraro	B	3	—
Id.	Id.	Sabbioneta	B	—	1
Id.	Id.	S. Benedetto	B	1	3
Id.	Id.	Sustinente	B	—	1
Id.	Id.	Viadana	B	2	1
Id.	Id.	Villimpenta	B	1	—
Id.	Id.	Virgilio	B	—	1
Massa e Carr.	Massa	Aulla	B	1	1
Id.	Id.	Massa	B	4	—
Id.	Id.	Fivizzano	B	1	—
Messina	Castroreale	Francav. di Sic.	B	—	2
Id.	Mistretta	Castel di Lucio	B	4	—
Id.	Id.	Mistretta	B	4	1
Id.	Id.	Tusa	B	—	2
Milano	Abbiategrasso	Albairate	B	1	1
Id.	Id.	Bareggio	B	—	3
Id.	Id.	Zelo Surrigone	B	—	1
Id.	Gallarate	Pogliano	B	—	1
Id.	Id.	Vanzago	B	—	1
Id.	Lodi	Cazzimani	B	—	1
Id.	Id.	S. Colombano	B	—	3
Id.	Id.	S. Fiorano	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Milano	Lodi	S. Rocco al P.	B	2	1
Id.	Id.	Somaglia	B	—	1
Id.	Id.	Valera Fratta	B	1	1
Id.	Id.	Zelobuonpers.	B	2	1
Id.	Milano	Cassano d'Adda	B	2	1
Id.	Id.	Cerchiate	B	—	1
Id.	Id.	Cerro al Lambr.	B	—	1
Id.	Id.	Milano	B	—	3
Id.	Id.	Settala	B	—	1
Modena	Mirandola	Cavezzo	B	1	—
Id.	Id.	Concordia	B	2	—
Id.	Id.	Finale nell'Em.	B	1	—
Id.	Id.	Medolla	B	1	—
Id.	Id.	Mirandola	B	4	2
Id.	Id.	S. Felice	B	1	—
Id.	Id.	S. Possidonio	B	3	—
Id.	Id.	S. Prospero	B	2	—
Id.	Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Id.	Bomporto	B	1	—
Id.	Id.	Campogalliano	B	3	—
Id.	Id.	Carpi	B	11	3
Id.	Id.	Castelnuovo R.	B	1	—
Id.	Id.	Fiorano	B	1	—
Id.	Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Id.	Guiglia	B	1	1
Id.	Id.	Maranello	B	4	—
Id.	Id.	Modena	B	4	3
Id.	Id.	Nonantola	B	1	—
Id.	Id.	Novi di Modena	B	3	—
Id.	Id.	Ravarino	B	—	1
Id.	Id.	S. Cesario	B	2	—
Id.	Id.	Sassuolo	B	1	—
Id.	Id.	Savignano	B	2	—
Id.	Id.	Soliera	B	4	1
Id.	Id.	Spilamberto	B	4	—
Id.	Id.	Vignola	B	1	—
Id.	Pavullo	Monfestino	B	1	—
Id.	Id.	Zocca	B	3	1
Napoli	Castellammare	Massalubrense	B	—	1
Novara	Biella	Bioglio	B	1	—
Id.	Id.	Camburzano	B	1	—
Id.	Id.	Candelo	B	—	2
Id.	Id.	Cerrione	B	1	—
Id.	Id.	Graglia	B	1	—
Id.	Id.	Lessona	B	—	1
Id.	Id.	Mongrando	B	—	1
Id.	Id.	Sordevolo	B	1	—
Id.	Novara	Borgo Vercelli	B	1	—
Id.	Id.	Cameri	B	1	—
Id.	Id.	Casalino	B	1	4
Id.	Id.	Cressa	B	2	—
Id.	Id.	Fontaneto d'A.	B	1	1
Id.	Id.	Galliate	B	1	2
Id.	Id.	Grignasco	B	1	—
Id.	Id.	Invorio Infer.	B	—	1
Id.	Id.	Marano Ticino	B	—	4
Id.	Id.	Novara	B	1	1
Id.	Id.	Pombia	B	1	—
Id.	Id.	Trecate	B	1	—
Id.	Vercelli	Caresana	B	—	1
Padova	Padova	Albignasego	B	1	1
Id.	Id.	Bovolenta	B	1	—
Id.	Id.	Campodarsego	B	2	2
Id.	Id.	Carrara S. Ste	B	—	4
Id.	Id.	Casal Ser Ugo	B	1	2
Id.	Id.	Conselve	B	—	1
Padova	Padova	Leguaro	B	—	2
Id.	Id.	Maserà	B	1	1
Id.	Id.	Monselice	B	—	1
Id.	Id.	Padova	B	4	1
Id.	Id.	Polverara	B	1	1
Id.	Id.	Ponte S. Nicolò	B	1	1
Id.	Id.	S. Giorgio in B.	B	—	3
Id.	Id.	S. Martino di L.	B	1	1
Id.	Id.	S. Pietro Mont.	B	—	1
Id.	Id.	Sant'Angelo	B	4	—
Id.	Id.	Terrassa	B	1	2
Id.	Id.	Trebaseleghe	B	4	—
Id.	Id.	Vigodarzere	B	—	2
Palermo	Cefalù	Collesano	B	3	—
Id.	Id.	Id.	O	3	—
Id.	Palermo	Carini	B	4	2
Id.	Id.	Id.	O	2	—
Id.	Id.	Ciminna	Cp	2	—
Id.	Id.	Marineo	O	1	—
Id.	Id.	Palermo	B	56	—
Id.	Id.	Id.	Cp	65	—
Id.	Termini	Termini	B	1	—
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	52	—
Id.	Id.	Busseto	B	22	—
Id.	Id.	Fontanellato	B	25	2
Id.	Id.	Fontevivo	B	3	—
Id.	Id.	Polesine Parm.	B	33	—
Id.	Id.	Roccabianca	B	5	6
Id.	Id.	Salsomaggiore	B	1	2
Id.	Id.	S. Secondo	B	30	2
Id.	Id.	Sissa	B	6	—
Id.	Id.	Soragna	B	6	121
Id.	Id.	Trecasali	B	1	—
Id.	Id.	Varano	B	2	—
Id.	Id.	Zibello	B	21	—
Id.	Parma	Collecchio	B	—	7
Id.	Id.	Colorno	B	3	2
Id.	Id.	Corniglio	B	8	—
Id.	Id.	Cortile S. Mart.	B	2	1
Id.	Id.	Felino	B	2	—
Id.	Id.	Langhirano	B	1	—
Id.	Id.	Lesignano	B	1	—
Id.	Id.	Mezzani	B	12	—
Id.	Id.	Neviano	B	3	2
Id.	Id.	Parma	B	1	1
Id.	Id.	Sala Baganza	B	2	—
Id.	Id.	Sorbolo	B	19	—
Id.	Id.	Tizzano Val P.	B	16	26
Id.	Id.	Torrile	B	3	1
Id.	Id.	Traversetolo	B	2	—
Id.	Id.	Vigatto	B	3	1
Pavia	Mortara	Breme	B	1	—
Id.	Id.	Ceretto	B	—	1
Id.	Id.	Langosco	B	1	2
Id.	Id.	Lomello	B	—	1
Id.	Id.	Robbio	B	1	—
Id.	Id.	Tromello	B	—	1
Id.	Id.	Vigevano	B	1	1
Id.	Pavia	Cava Manara	B	2	—
Id.	Id.	Filighera	B	—	1
Id.	Id.	Fossarmato	B	—	1
Id.	Id.	Genzone	B	—	1
Id.	Id.	Landriano	B	1	—
Id.	Id.	Sannazzaro	B	—	1
Id.	Id.	Travacò Sicc.	B	1	—
Id.	Id.	Vidigulfo	B	1	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Pavia	Voghera	Bastida Panc.	B	—	1
Id.	Id.	Casei Gerola	B	2	—
Id.	Id.	Casteggio	B	—	1
Id.	Id.	Pinarolo	B	—	1
Id.	Id.	Pizzale	B	1	—
Id.	Id.	S. Cipriano	B	—	1
Id.	Id.	Stradella	B	1	—
Id.	Id.	Verretto	B	1	—
Id.	Id.	Voghera	B	1	—
Perugia	Perugia	Castigl. d. Lago	B	4	1
Id.	Id.	Città di Castello	B	2	—
Id.	Id.	Perugia	B	6	1
Id.	Id.	Umbertide	B	3	2
Id.	Orvieto	Ficulle	B	3	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	Fano	B	4	1
Id.	Id.	Monteciccardo	B	—	1
Id.	Id.	Pergola	B	1	—
Id.	Id.	S. Angelo in L.	B	—	1
Id.	Id.	Tomba di Pes.	B	1	—
Id.	Urbino	Montefelcino	B	1	—
Id.	Id.	Urbania	B	2	—
Id.	Id.	Urbino	B	2	—
Piacenza	Piacenza	Agazzano	B	1	—
Id.	Id.	Besenzone	B	2	—
Id.	Id.	Bobbio	B	3	1
Id.	Id.	Borgonovo	B	1	—
Id.	Id.	Cadeo	B	—	3
Id.	Id.	Calendasco	B	1	—
Id.	Id.	Caorso	B	2	2
Id.	Id.	Carpaneto	B	—	1
Id.	Id.	Castell'Arquato	B	1	—
Id.	Id.	Castel S. Giov.	B	1	—
Id.	Id.	Coli	B	—	1
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	3	—
Id.	Id.	Fiorenzuola	B	—	1
Id.	Id.	Gazzola	B	—	1
Id.	Id.	Gossolengo	B	—	3
Id.	Id.	Monticelli	B	1	2
Id.	Id.	Piacenza	B	1	5
Id.	Id.	Podenzano	B	1	2
Id.	Id.	Pontenure	B	1	—
Id.	Id.	Rivergaro	B	—	1
Id.	Id.	Rottofreno	B	2	—
Id.	Id.	S. Giorgio	B	2	1
Id.	Id.	S. Pietro	B	1	1
Id.	Id.	Villanova	B	—	1
Id.	Id.	Ziano	B	1	1
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	B	1	1
Id.	Id.	Cascina	B	1	—
Id.	Id.	Fauglia	B	1	—
Id.	Id.	Pisa	B	—	1
Id.	Id.	Vicopisano	B	1	—
Id.	S. Miniato	S. Miniato	B	2	—
Id.	Id.	S. Maria a M.	B	1	—
Potenza	Melfi	Melfi	B	5	—
Id.	Id.	Id.	Cp O	15	—
Ravenna	Faenza	Faenza	B	1	—
Id.	Id.	Riolo dei Bagni	B	3	—
Id.	Lugo	Conselice	B	1	1
Id.	Id.	Cotignola	B	2	—
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	—	2
Id.	Id.	Cervia	B	—	1
Id.	Id	Ravenna	B	2	1
Reggio di Cal.	Reggio Calabria	Gallico	B	1	—
Reggio nell'E.	Guastalla	Brescello	B	1	1
Id.	Id.	Novellara	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Reggio Emilia	Reggio Emilia	Albinea	B	1	—
Id.	Id.	Baiso	B	1	—
Id.	Id.	Bibbiano	B	—	1
Id.	Id.	Cadelbosco Sop.	B	1	—
Id.	Id.	Casalgrande	B	1	—
Id.	Id.	Castelnuovo So	B	—	1
Id.	Id.	Cavriago	B	1	2
Id.	Id.	Gattatico	B	1	—
Id.	Id.	Montecchio	B	2	—
Id.	Id.	Reggio Emilia	B	2	3
Id.	Id.	Toano	B	—	1
Roma	Frosinone	Guarcino	B	1	—
Id.	Rieti	Contigliano	B	1	—
Id.	Id.	Magliano Sab.	B	1	—
Id.	Id.	Orvinio	B	1	—
Id.	Id.	Rieti	B	1	—
Id.	Roma	Campagnano	B	1	—
Id.	Id.	Castel Gandolfo	B	1	—
Id.	Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Id.	Ciciliano	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	2	1
Id.	Viterbo	Bagnoregio	B	1	—
Id.	Id.	Castigl. in Tev.	B	—	1
Id.	Id.	Grotte di Castro	B	1	—
Id.	Id.	Oriolo Romano	B	1	—
Rovigo	Adria	Adria	B	—	1
Id.	Rovigo	Castelnovo Bar.	B	1	—
Id.	Id.	Frassinelle	B	—	1
Id.	Id.	Pontecchio	B	1	1
Id.	Id.	S. Apollinare	B	1	—
Salerno	Campagna	Bellosguardo	O	1	—
Id.	Sala Consilina	Buonabitacolo	B	3	—
Id.	Id.	Caselle in Pitt.	Cp	2	—
Id.	Id.	Sala Consilina	B	2	—
Id.	Id.	Sassano	B	2	—
Id.	Id.	Teggiano	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Salerno	Pontecagnano	B	1	1
Id.	Id.	Salerno	B	1	1
Id.	Vallo d. Lucan.	Laurino	P	3	—
Id.	Id.	Piaggine Sopr.	B	4	—
Id.	Id.	Roccagloriosa	B	3	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Siena	Montepulciano	Cetona	B	2	—
Id.	Id.	S Casciano B.	B	3	—
Id.	Id.	Sarteano	[illegible]	3	—
Id.	Id.	Sinalunga	B	2	—
Id.	Id.	Torrita	B	1	—
Id.	Siena	Casole d'Elsa	B	6	1
Id.	Id.	S. Giov. d'Asso	B	1	—
Id.	Id.	Siena	B	—	1
Siracusa	Ragusa	Comiso	Cp	—	4
Id.	Siracusa	Canicattini	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Melilli	B	3	—
Id.	Id.	Siracusa	B	5	—
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Id.	S	—	1
Sondrio	Sondrio	Chiesa	B	2	—
Id.	Id.	Civo	B	2	—
Id.	Id.	Sondrio	B	2	—
Id.	Id.	Tirano	B	—	2
Id.	Id.	Villa di Tirano	B	2	—
Spezia	Spezia	Sarzana	B	6	1
Id.	Id.	Spezia	B	—	1
Taranto	Taranto	Taranto	B	6	2

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica.*			
Teramo	Penne	Penne	B	4	1
Torino	Ivrea	Burolo	B	3	—
Id.	Id.	Piverone	B	1	—
Id.	Id.	Pont Canavese	B	1	—
Id.	Id.	Torre di Bairo	B	1	1
Id.	Id.	Traversella	B	4	—
Id.	Pinerolo	Inverso Pinasca	B	2	—
Id.	Id.	Scalenghe	B	1	—
Id.	Id.	Villar Pellice	B	1	—
Id.	Id.	Volvera	B	—	3
Id.	Susa	Coazze	B	6	—
Id.	Id.	Giaveno	B	11	—
Id.	Id.	Trana	B	1	—
Id.	Torino	Andezeno	B	3	—
Id.	Id.	Arignano	B	—	1
Id.	Id.	Baldissero Tor.	B	—	1
Id.	Id.	Barbania	B	—	1
Id.	Id.	Carignano	B	2	—
Id.	Id.	Carmagnola	B	3	—
Id.	Id.	Caselle Torin.	B	1	—
Id.	Id.	Castagneto Po	B	1	—
Id.	Id.	Ceres	B	2	—
Id.	Id.	Chieri	B	5	1
Id.	Id.	Chivasso	B	2	—
Id.	Id.	Corio	B	1	—
Id.	Id.	Front	B	1	—
Id.	Id.	Marcorengo	B	1	—
Id.	Id.	Pecetto Torin.	B	2	—
Id.	Id.	Piossasco	B	1	—
Id.	Id.	Pralormo	B	2	—
Id.	Id.	Rivalba	B	2	—
Id.	Id.	Rocca Canavese	B	2	—
Id.	Id.	S. Raffaele	B	1	—
Id.	Id.	S. Sebastiano	B	2	—
Id.	Id.	Val della Torre	B	5	—
Id.	Id.	Vauda di Front	B	1	—
Trapani	Alcamo	Alcamo	B	1	—
Id.	Trapani	Monte S. Giul.	S	1	—
Trento	Bolzano	Bolzano	B	2	—
Id.	Id.	Caldaro	B	—	1
Id.	Id.	Castelrotto	B	2	—
Id.	Id.	Fiè	B	2	1
Id.	Id.	Nova Ponente	B	—	1
Id.	Id.	Renon	B	1	—
Id.	Id.	Vanga	B	1	—
Id.	Borgo	Bosentino	B	—	4
Id.	Id.	Mezzano	B	8	—
Id.	Id.	Vattaro	B	2	5
Id.	Bressanone	Monteponente	B	2	—
Id.	Cavalese	Bronzolo	B	4	3
Id.	Id.	Ora	B	7	1
Id.	Id.	Termeno	B	1	1
Id.	Id.	Trodena	B	10	3
Id.	Id.	Varena	B	10	—
Id.	Cles	Amblar	B	2	—
Id.	Id.	Brez	B	2	—
Id.	Id.	Cavareno	B	2	—
Id.	Id.	Coredo	B	13	—
Id.	Id.	Cles	B	6	3
Id.	Id.	Cunevo	B	2	—
Id.	Id.	Dercolo	B	4	—
Id.	Id.	Méchel	B	—	1
Id.	Id.	Revò	B	2	—
Id.	Id.	Rumo	B	6	—
Id.	Id.	S. Giacomo	B	2	1
Id.	Id.	Sarnonico	B	6	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica.*			
Trento	Cles	Sfruz	B	—	2
Id.	Id.	Smarano	B	14	1
Id.	Id.	Sporminore	B	2	—
Id.	Id.	Taio	B	21	—
Id.	Id.	Tassullo	B	1	—
Id.	Id.	Tavon	B	—	1
Id.	Id.	Tuenno	B	4	4
Id.	Id.	Vervò	B	3	—
Id.	Id.	Vigo	B	12	1
Id.	Merano	Lagundo	B	2	—
Id.	Id.	Lana	B	1	1
Id.	Id.	Scena	B	2	—
Id.	Riva	Nago Torbole	B	2	—
Id.	Id.	Riva	B	2	—
Id.	Id.	Romarzolo	B	2	—
Id.	Rovereto	Ala	B	1	—
Id.	Id.	Aldeno	B	1	1
Id.	Id.	Brentonico	B	4	—
Id.	Id.	Mori	B	2	—
Id.	Id.	Trambileno	B	2	1
Id.	Tione	Bleggio Infer.	B	20	—
Id.	Id.	Bleggio Super.	B	8	—
Id.	Id.	Bolbeno	B	4	2
Id.	Id.	Breguzzo	B	4	—
Id.	Id.	Campo	B	6	—
Id.	Id.	Giustino	B	4	2
Id.	Id.	Iavrè	B	5	1
Id.	Id.	Mortaso	B	8	—
Id.	Id.	Por	B	5	3
Id.	Id.	Premione	B	1	—
Id.	Id.	Ragoli	B	1	—
Id.	Id.	Stumiaga	B	6	—
Id.	Id.	Tione	B	1	2
Id.	Id.	Vigo Rendena	B	9	2
Id.	Id.	Villa Banale	B	16	2
Id.	Id.	Villa Rendena	B	2	2
Id.	Trento	Andalo	B	2	—
Id.	Id.	Calavino	B	1	—
Id	Id.	Cavedine	B	2	1
Id.	Id.	Civezzano	B	1	1
Id.	Id.	Lasino	B	9	—
Id.	Id.	Mattarello	B	5	—
Id.	Id.	Mezzacorona	B	1	—
Id.	Id.	Mezzolombardo	B	5	2
Id.	Id.	Padergnone	B	—	3
Id.	Id.	Romagnano	B	10	—
Id.	Id.	Spormaggiore	B	2	3
Id.	Id.	Susà	B	2	1
Id.	Id.	Trento	B	2	—
Id.	Id.	Vigolo Vattaro	B	1	—
Treviso	Treviso	Altivole	B	—	1
Id.	Id.	Arcade	B	—	1
Id.	Id.	Asolo	B	2	—
Id.	Id.	Caerano S. M.	B	—	1
Id.	Id.	Casale sul Sile	B	—	2
Id.	Id.	Castelfranco V.	B	1	3
Id.	Id.	Castello di God.	B	6	5
Id.	Id.	Cavaso	B	1	—
Id.	Id.	Colle Umberto	B	1	1
Id.	Id.	Conegliano	B	1	—
Id.	Id.	Crespano	B	—	1
Id.	Id.	Fonte	B	2	1
Id.	Id.	Gorgo al Mont.	B	—	1
Id.	Id.	Istrana	B	4	5
Id.	Id.	Loria	B	1	1
Id.	Id.	Maresco	B	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica.*			
Treviso	Treviso	Maser	B	2	1
Id.	Id.	Mogliano V.	B	2	—
Id.	Id.	Monastier	B	—	2
Id.	Id.	Montebelluna	B	3	4
Id.	Id.	Moriago	B	—	1
Id.	Id.	Oderzo	B	1	1
Id.	Id.	Orsago	B	—	5
Id.	Id.	Paderno	B	1	—
Id.	Id.	Paese	B	—	1
Id.	Id.	Ponte di Piave	B	—	1
Id.	Id.	Ponzano	B	2	1
Id.	Id.	Resana	B	3	2
Id.	Id.	Riese	B	3	1
Id.	Id.	Salgareda	B	1	1
Id.	Id.	S. Biagio di C.	B	—	1
Id.	Id.	S. Zenone	B	—	1
Id.	Id.	Sernaglia	B	1	—
Id.	Id.	Spresiano	B	—	1
Id.	Id.	Susegana	B	2	3
Id.	Id.	Trevignano	B	—	1
Id.	Id.	Vedelago	B	3	1
Id.	Id.	Vidor	B	1	—
Id.	Id.	Villorba	B	1	2
Id.	Id.	Vittorio Veneto	B	—	4
Id.	Id.	Volpago	B	1	—
Venezia	Venezia	Camponogara	B	1	—
Id.	Id.	Caorle	B	1	—
Id.	Id.	Cavazuccherina	B	—	2
Id.	Id.	Favaro Veneto	B	1	—
Id.	Id.	Fossò	B	1	—
Id.	Id.	Grisolera	B	1	—
Id.	Id.	Meolo	B	2	—
Id.	Id.	Mira	B	1	—
Id.	Id.	Noale	B	1	1
Id.	Id.	Pianiga	B	—	1
Verona	Verona	Arcole	B	1	—
Id.	Id.	Borgochiesan.	B	—	2
Id.	Id.	Caprino Veron.	B	—	4
Id.	Id.	Cologna Ven.	B	1	—
Id.	Id.	Colognola ai C.	B	1	—
Id.	Id.	Concamarise	B	—	1
Id.	Id.	Costermano	B	1	—
Id.	Id.	Legnago	B	2	—
Id.	Id.	Marcellise	B	1	—
Id.	Id.	Minerbe	B	1	1
Id.	Id.	Nogarole Rocca	B	1	1
Id.	Id.	Oppeano	B	4	—
Id.	Id.	Ronco all'Adige	B	1	1
Id.	Id.	Salizzole	B	2	—
Id.	Id.	S. Bonifacio	B	1	—
Id.	Id.	S. Maria in St.	B	1	1
Id.	Id.	Sorgà	B	1	1
Id.	Id.	Valeggio s. M.	B	2	1
Id.	Id.	Velo Veronese	B	1	—
Id.	Id.	Veronella	B	1	1
Id.	Id.	Vigasio	B	2	—
Vicenza	Vicenza	Agugliaro	B	—	1
Id.	Id.	Arzignano	B	1	—
Id.	Id.	Bassano	B	3	—
Id.	Id.	Brendola	B	—	1
Id.	Id.	Caldogno	B	—	4
Id.	Id.	Camisano	B	3	—
Id.	Id.	Campiglia	B	3	—
Id.	Id.	Castegnero	B	2	1
Id.	Id.	Castelgomberto	B	1	2
Id.	Id.	Costabissara	B	2	1
Vicenza	Vicenza	Dueville	B	1	—
Id.	Id.	Gambellara	B	—	3
Id.	Id.	Grumolo d. A.	B	1	1
Id.	Id.	Isola Vicentina	B	4	1
Id.	Id.	Longare	B	2	2
Id.	Id.	Lonigo	B	1	1
Id.	Id.	Montecchio M.	B	—	4
Id.	Id.	Montegalda	B	4	—
Id.	Id.	Noventa Vicent.	B	1	2
Id.	Id.	Orgiano	B	—	1
Id.	Id.	Pianezze	B	2	1
Id.	Id.	Poiana Magg.	B	—	1
Id.	Id.	Tezze	B	—	2
Id.	Id.	Torri di Quart.	B	—	2
Id.	Id.	Tretto	B	—	1
Id.	Id.	Trissino	B	1	1
Id.	Id.	Vicenza	B	7	4
Id.	Id.	Villaga	B	—	2
Id.	Id.	Villaverla	B	—	1
				1821	779
		Malattie infettive dei suini.			
Aquila d. Abr.	Aquila	Paganica	S	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli	Acquasanta	S	1	—
Id.	Fermo	Montappone	S	1	—
Avellino	Ariano di Pugl.	Zungoli	S	—	1
Id.	S. Angelo d. L.	Monteverde	S	—	2
Benevento	Benevento	Buonalbergo	S	1	—
Id.	Id.	Paduli	S	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Mussomeli	S	—	5
Id.	Id.	S. Caterina	S	—	1
Id.	Piazza Armer.	Pietraperzia	S	6	—
Cremona	Casalmaggiore	Solarolo Rain.	S	—	1
Firenze	Firenze	Borgo S. Lor.	S	1	—
Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	S	1	—
Id.	Id.	Faeto	S	1	1
Id.	Foggia	Lucera	S	—	3
Id.	S. Severo	Serracapriola	S	1	—
Friuli	Udine	Fagagna	S	—	1
Macerata	Macerata	Porto Recanati	S	1	—
Mantova	Mantova	S. Giorgio	S	—	1
Messina	Mistretta	S. Teodoro	S	3	1
Modena	Modena	Modena	S	2	1
Palermo	Cefalù	Collesano	S	4	—
Id.	Palermo	Palermo	S	7	—
Id.	Termini	Caltavuturo	S	1	—
Id.	Id.	Termini	S	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	S	1	—
Id.	Perugia	Castigl. d. Lago	S	1	—
Pola	Capodistria	Castelnuovo	S	—	1
Potenza	Matera	Ferrandina	S	1	—
Id.	Id.	Salandra	S	1	—
Id.	Melfi	Forenza	S	2	—
Id.	Potenza	S. Chirico N.	S	1	—
Roma	Rieti	Contigliano	S	1	—
Id.	Id.	Rieti	S	1	—
Id.	Roma	Anzio	S	1	1
Id.	Id.	Roma	S	1	—
Siena	Montepulciano	Torrita	S	1	—
Id.	Siena	Casole d'Elsa	S	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue *Malattie infettive dei suini.*				
Siena	Siena	Colle di V. d'E.	S	1	—
Teramo	Teramo	Teramo	S	6	—
Id.	Id.	Tossicia	S	3	—
Trento	Bolzano	Appiano	S	—	1
Id.	Merano	Covelano	S	—	1
Trieste	Trieste	Trieste	S	9	—
				66	23
	Morva.				
Napoli	Napoli	Napoli	E	—	1
Piacenza	Piacenza	Vigolzone	E	—	1
				—	2
	Farcino criptococcico				
Avellino	Avellino	Atripalda	E	1	—
Id.	Id.	Avellino	E	6	—
Id.	Id.	Bellizzi	E	1	—
Id.	Id.	Cesinali	E	1	—
Id.	Id.	Mercogliano	E	1	—
Id.	Id.	Monteforte	E	1	—
Id.	Id.	Montoro Super.	E	1	—
Id.	Id.	Pago d. V. di L.	E	1	—
Id.	Id.	S. Potito Ultra	E	1	—
Id.	Id.	Solofra	E	1	—
Bari d. Puglie	Altamura	Toritto	E	9	—
Id.	Bari	Carbonara di B.	E	1	—
Id.	Id.	Giovinazzo	E	1	—
Id.	Id.	Triggiano	E	1	2
Caltanissetta	Caltanissetta	Mussomeli	E	1	—
Id.	Piazza Armer.	Pietraperzia	E	1	—
Id.	Terranova	Niscemi	E	3	—
Id.	Id.	Riesi	E	1	—
Id.	Id.	Terranova	E	1	—
Foggia	Foggia	Cerignola	E	1	—
Genova	Chiavari	Sestri Levante	E	1	—
Lecce	Brindisi	Brindisi	E	3	—
Id.	Id.	Mesagne	E	10	1
Id.	Id.	Torre S. Sus.	E	2	—
Massa e Carr.	Massa	Aula	E	1	—
Id.	Id.	Carrara	E	1	—
Id.	Id.	Massa	E	1	—
Napoli	Casoria	Afragola	E	—	1
Id.	Id.	Caivano	E	1	—
Id.	Id.	Calvizzano	E	1	—
Id.	Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Id.	Secondigliano	E	1	—
Id.	Castellammare	Poggiomarino	E	2	—
Id.	Id.	S. Giuseppe	E	3	—
Id.	Napoli	Napoli	E	2	—
Id.	Id.	S. Anastasia	E	1	—
Palermo	Corleone	Prizzi	E	1	—
Id	Palermo	Carini	E	1	—
Id	Id.	Palermo	E	193	4
Id.	Termini	Lercara Friddi	E	—	1
Salerno	Campagna	Eboli	E	2	—
Id.	Id.	Angri	E	2	—
Id.	Id.	Cava dei Tirr.	E	1	—
Id.	Id.	Nocera Inferiore	E	1	1
	Segue *Farcino criptococcico.*				
Salerno	Salerno	Pontecagnano	E	2	2
Id.	Id.	Salerno	E	1	—
Id.	Id.	S. Egidio	E	1	—
Id.	Id.	Scafati	E	1	—
Spezia	Spezia	Arcola	E	2	—
Id.	Id.	Borghetto	E	1	—
Id.	Id.	Spezia	E	16	1
Id.	Id.	Vezzano Ligure	E	2	—
Trapani	Alcamo	Alcamo	E	1	—
				294	13
	Rabbia.				
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli	Offida	Cn	—	1
Id.	Fermo	Ripatransone	Cn	—	1
Cagliari	Cagliari	Cagliari	Cn	—	1
Id.	Id.	Monserrato	Cn	—	1
Caltanissetta	Piazza Armer.	Piazza Armer.	Cn	—	2
Id.	Id.	Valguarnera	Cn	—	1
Catanzaro	Catanzaro	Zagarise	E	—	1
Como	Varese	Varese	E	—	1
Firenze	Firenze	Prato	Cn	—	1
Id.	Pistoia	Pistoia	Cn	—	1
Genova	Genova	Genova	Cn	1	—
Lucca	Lucca	Pietrasanta	Cn	—	1
Macerata	Macerata	Macerata	Cn	1	—
Modena	Pavullo	Monfestino	Cn	—	1
Napoli	Castellammare	Terzigno	Cn	—	1
Id.	Napoli	Napoli	Cn	4	3
Id.	Id.	Portici	Cn	—	1
Id.	Id.	S. Anastasia	Cn	—	2
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	12	3
Id.	Id.	Id.	E	5	—
Id.	Id.	Id.	Fl	—	1
Ravenna	Ravenna	Ravenna	Cn	—	1
Venezia	Venezia	Portogruaro	Cn	—	1
Verona	Verona	Colognola Colli	Cn	—	1
				24	27
	Rogna.				
Ancona	Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila d. Abr.	Aquila	Bagno	O	1	—
Id.	Id.	Capitignano	O	1	—
Id.	Id.	Collepietro	O	2	—
Id.	Id.	Pontecchio	O	1	—
Id.	Id.	Prata d'Ansid.	O	1	—
Id.	Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Id.	Tione	O	1	—
Id.	Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Avezzano	Carsoli	O	2	—
Id.	Id.	Civita d'Antino	O	1	—
Id.	Id.	Gioia dei Marsi	O	1	—
Id.	Id.	Ortona	O	1	—
Id.	Id.	Ovindoli	O	1	—
Id.	Cittaducale	Leonessa	O	2	—
Id.	Sulmona	Alfedena	O	2	—
Id.	Id.	Anversa	O	1	—

Segue Rogna.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila d. Abr.	Sulmona	Pentima	O	1	—
Id.	Id.	Rivisondoli	O	—	1
Id.	Id.	Roccacasale	O	1	—
Id.	Id.	Scontrone	O	1	—
Avellino	S. Angelo Lom.	Cairano	O	5	—
Id.	Id.	Calitri	O	1	—
Id.	Id.	Lacedonia	O	1	—
Benevento	S. Bartolom. G.	Foiano V. Fort.	B	4	—
Campobasso	Campobasso	Matrice	O	1	—
Id.	Id.	Sepino	O	5	—
Id.	Isernia	Castellone al V.	O	7	—
Id.	Id.	Cerro	O	1	—
Id.	Id.	Frosolone	O	1	—
Id.	Id.	S. Angelo del P	O	15	8
Id.	Id.	S. Vincenzo a V	O	15	—
Fiume	Volosca	Mattuglie	E	—	1
Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Id.	Bovino	O	1	—
Id.	Id.	Sant'Agata	O	1	—
Id.	Id.	Troia	O	1	—
Id.	Foggia	Biccari	O	1	—
Id.	Id.	Ortanova	O	1	—
Id.	San Severo	Casalnuovo	O	1	—
Id.	Id.	S. Paolo di Civ.	O	1	—
Girgenti	Girgenti	Ravanusa	E	—	1
Macerata	Camerino	Fiuminata	O	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	3	—
Potenza	Matera	Grassano	O	1	—
Id.	Melfi	Maschito	O	1	—
Roma	Civitavecchia	Allumiere	O	1	—
Id.	Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Id.	Anzio	O	1	—
Id.	Id.	Nettuno	O	1	—
Id.	Id.	Rignano	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	3	—
Salerno	Campagna	Buccino	O	—	2
				104	13

Agalassia contagiosa delle pecore e capre.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Avellino	Montefalcione	Cp	1	—
Foggia	San Severo	S. Paolo di Civ.	O	1	—
Roma	Civitavecchia	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Rieti	Rocca Sinibalda	O	1	—
Id.	Roma	Roma	O	1	—
Id.	Id.	Vallepietra	O	1	—
Id.	Viterbo	Roccalvecce	O	1	—
				7	—

Pleuro-polmonite infettiva delle capre.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Foggia	Foggia	Trinitapoli	Cp	2	—
Potenza	Matera	Ferrandina	Cp	1	—
Id.	Id.	Montescaglioso	Cp	2	—
Id.	Potenza	Pietrapertosa	Cp	1	—
Salerno	Campagna	Ottati	Cp	2	—
Id.	Vallo d. Lucan.	Ceraso	Cp	2	—
Id.	Id.	Gioj	Cp	3	—
				13	—

Vaiuolo ovino.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila d. Abr.	Aquila	Camarda	O	1	—
Id.	Id.	Capitignano	O	1	—
Id.	Id.	Fossa	O	1	—
Id.	Id.	Paganica	O	1	—
Id.	Avezzano	Gioia dei Marsi	O	—	1
Bari d. Puglie	Altamura	Gravina	O	1	1
Id.	Barletta	Corato	O	1	—
Id.	Id.	Ruvo	O	2	—
Caserta	Caserta	Valle di Madd.	O	—	1
Firenze	Firenze	Pelago	O	2	—
Id.	Id.	Rufina	O	—	1
Grosseto	Grosseto	Grosseto	O	7	—
Id.	Id.	Magliano in T.	O	1	—
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	O	4	—
Id.	Id.	Pisa	O	3	—
Id.	Id.	Ponsacco	O	1	—
Potenza	Lagonegro	Carbone	O	2	—
Id.	Id.	Nova Siri	O	1	—
Id.	Id.	Senise	O	1	—
Id.	Melfi	Venosa	O	2	—
Id.	Potenza	Banzi	O	1	—
Id.	Id.	Tramutola	O	1	—
Roma	Frosinone	Veroli	O	1	—
Id.	Id.	Vico nel Lazio	O	1	—
Id.	Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Id.	Campagnano	O	1	—
Id.	Id.	Cisterna	O	—	1
Id.	Id.	Frascati	O	1	—
Id.	Id.	Mentana	O	1	—
Id.	Id.	Rignano	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	1	—
Id.	Velletri	Grotte di Castro	O	1	—
Id.	Id.	Segni	O	1	—
Id.	Viterbo	Proceno	O	1	—
Id.	Id.	Tuscania	O	1	—
Salerno	Campagna	Ottati	O	3	—
Id.	Sala Consilina	Monte S. Giac.	O	1	—
				51	5

Aborto epizootico.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Modena	Modena	Formigine	B	—	1

Tubercolosi bovina.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	San Marcello	B	—	1
Campobasso	Larino	Montecilfone	B	—	1
Friuli	Tolmezzo	Ampezzo	B	—	1
Vicenza	Vicenza	Vicenza	B	—	1
				—	4

Barbone dei bufali.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Salerno	Campagna	Eboli	Bf	1	—

Colera dei polli.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila d. Abr.	Aquila	Sassa	E	1	2
Campobasso	Campobasso	Matrice	P	5	—
Id	Larino	Casacalenda	P	4	2
Foggia	Bovino	Faeto	P	1	—
Modena	Modena	Modena	P	—	1
Pisa	Pisa	Pontedera	P	2	—
				13	5

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	12	19	22
Carbonchio sintomatico	7	9	9
Afta epizootica	67	808	2600
Malattie infettive dei suini	22	44	89
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	12	53	307
Rabbia	16	23	51
Rogna	13	53	117
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	3	7	7
Pleuro-polmonite infettiva delle capre	3	7	13
Vaiuolo ovino	9	38	56
Aborto epizootico	1	1	1
Tubercolosi bovina	4	4	4
Barbone dei bufali	1	1	1
Colera dei polli	5	6	18

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*.

BANDI DI CONCORSO

OPERA DI PREVIDENZA dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti

amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza — Roma, Via Goito 4

Concorso per 600 borse di studio e per 30 posti in convitti fra orfani dei funzionari civili e militari dello Stato.

Nell'adunanza del 31 maggio 1926 il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ha deliberato di bandire un concorso per 600 borse di studio e per 30 posti in convitti, da conferirsi secondo le disposizioni contenute nei Regi decreti 4 giugno 1925, n. 1036; 15 ottobre 1925, n. 2535, e 3 gennaio 1926, n. 34, sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti.

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi agli orfani dei funzionari civili e militari dello Stato per l'anno scolastico 1926-27, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 240 di L. 800 per le scuole elementari;
n. 150 di L. 1200 per le scuole medie inferiori;
n. 20 di L. 1800 per il ginnasio superiore;
n. 100 di L. 2400 per le scuole medie superiori;
n. 50 di L. 3500 per le università e per gli altri istituti d'istruzione superiore;
n. 5 di L. 4000 per corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero aventi la durata massima di due anni.

Altre 30 borse di studio sono da conferirsi, mediante concorso per titoli, ai figli dei funzionari in servizio attivo iscritti all'Opera di previdenza, che iniziano il corso universitario od altro istituto superiore equipollente.

Altre 5 borse di perfezionamento da conferirsi pure mediante concorso per titoli ai figli dei funzionari in attività di servizio.

Posti gratuiti in convitti.

I posti in convitti maschili sono 20 (di cui 15 in convitti e 5 in orfanotrofi). I posti in convitti femminili sono 10 (di cui 7 in convitti o 3 in orfanotrofi).

Gli orfani che concorrono ai detti posti gratuiti debbono avere non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1926.

Quelli che hanno compiuto i 10 anni debbono essere forniti della promozione alla 4ª classe elementare.

L'assegnazione in convitto, o in orfanotrofio, diventa definitiva dopo la visita medica fatta dal sanitario dell'istituto.

Per gli orfani ammessi in convitto, o in orfanotrofio, l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, della divisa, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto, e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni, nonchè tutte le altre spese accessorie, sono a carico delle rispettive famiglie.

Domande e documenti.

Le domande devono essere inviate non oltre il 15 agosto 1926 alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, via Goito, 4, Roma. Detto termine è improrogabile, e quindi le domande non presentate in tempo debito, o non sufficientemente documentate, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio intendesi concorrere (convitto o borsa di studio) e indicare con esattezza il domicilio.

Occorre inoltre unirvi i seguenti documenti:

1° atto di nascita del concorrente;
2° atto di morte dell'impiegato o del militare;
3° atto di matrimonio dei genitori del concorrente;
4° certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione di famiglia dell'aspirante, nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche Ente pubblico o istituzione di beneficenza;
5° il decreto col quale la Corte dei conti ha liquidato alla vedova e agli orfani l'indennità, la pensione o l'assegno temporaneo. In mancanza di tale documento sarà inviata copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare.

Agli orfani degli impiegati del cessato regime è fatto obbligo di inviare un certificato dell'Amministrazione comprovante che il padre ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano dopo il 3 novembre 1918;

6° atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;
7° atto di nomina del tutore, se l'orfano è privo di ambo i genitori;
8° certificato dell'autorità scolastica, coi voti riportati per il passaggio alla classe superiore, oppure nell'esame di ammissione all'università o ad altro istituto di pari grado.

Se l'orfano trovasi già iscritto all'università o ad istituto superiore deve unire un certificato con le seguenti indicazioni: 1° il corso al quale lo studente è scritto; 2° l'elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla facoltà per il corso frequentato; 3° gli esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, compreso il 1925-26, col voto conseguito in ciascuna materia.

* * *

I figli dei funzionari civili o militari dello Stato iscritti all'Opera di previdenza, che iniziano il corso universitario od altro istituto di istruzione superiore, e desiderano concorrere ad una delle suindicate 30 borse di studio, debbono unire, oltre la domanda e i documenti menzionati ai nn. 1, 3, 4, lo stato di servizio del genitore e il certificato scolastico comprovante di avere conseguita nella sessione estiva dell'anno scolastico 1925-26 l'ammissione ai detti corsi, da cui risultino i voti riportati in ciascuna materia, avvertendo che la media generale non dev'essere inferiore ad otto decimi, come stabilisce l'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34.

* * *

Per concorrere alle borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto i figli di funzionari defunti quanto quelli di funzionari in attività di servizio (civili o militari) debbono inviare, oltre la domanda e i documenti segnati ai nn. 1, 3 e 4 (e occorrendo a seconda dei casi, anche quelli indicati ai nn. 2, 5, 6, 7 e 8), lo stato di servizio del padre, l'originale o copia autentica del diploma di laurea conseguito da non oltre due anni dalla data del presente avviso di concorso, o un certificato della competente autorità scolastica dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e negli esami speciali dell'intero corso, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea non deve essere inferiore a nove decimi e quella dei singoli esami speciali non inferiore a otto decimi con una media complessiva di almeno nove decimi.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Avvertenze. — I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità giudiziaria, ad eccezione di quelli del Governatore di Roma.

Non sono validi i certificati di scuola privata; si eccettuano soltanto quelli delle scuole elementari, purchè autenticati dal sindaco o dal Prefetto.

Non occorre inviare la pagella, essendo sufficienti i certificati rimessi dalle competenti autorità scolastiche.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'art. 32 del testo unico di leggi sull'Opera di previdenza approvato con R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

L'esito del concorso sarà reso noto nella seconda metà del mese di ottobre prossimo.

Roma, 1° giugno 1926. *Il direttore generale:* L. GALLI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.